

N. R. P.U 318/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA
SEZIONE SECONDA

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Pier Paolo Lanni	Presidente relatore
Francesco Bartolotti	Giudice
Cristiana Bottazzi	Giudice

nel procedimento n. 22/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Brognara Elisabetta, nata a Verona il giorno 9.11.1966, ivi residente in Via Pigna 6/A, C.F. BRGLBT66S49L781A e **Brognara Gianpaolo**, nato a Verona il 17.9.1969, ivi residente in Vicolo Rensi 6, c.f. BRGGPL69P17L781D

- **ricorrenti** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Elisabetta e Gianpaolo Brognara per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in

pagina 1 di 9



particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza:

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in Verona e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti, nella loro qualità di familiari (fratelli) non conviventi, ma con indebitamento di origine comune, e quindi in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCI. La norma, infatti, è oggi collocata nel CCI tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCI, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCI l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata;

ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di Elisabetta Brognara e l'altra relativa al patrimonio di Gianpaolo Brognara. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del



patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Matteo Ceschi il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di



ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

rilevato che entrambi i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (le precedenti attività imprenditoriali esercitate da entrambe sono comunque cessate da tempo, per cui, ai sensi dell'art. 33 CCI non potrebbe addivenirsi in ogni caso all'apertura della liquidazione giudiziale), con la conseguenza che ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC: ~~ca) il [redacted]~~

[illegible]

E' perciò del tutto evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibili e ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, può essere condivisa la quantificazione delle spese familiari operata dall'OCC per ciascuno del debitore, con una lieve riduzione delle spese sanitarie per quanto riguarda Elisabetta Brognara e delle spese alimentari per quanto riguarda Gianpaolo Brognara e con l'ulteriore precisazione che nelle spese familiari mensili le somme destinate al reperimento di una nuova abitazione potranno essere considerate solo quando ciò avverrà;

considerato quindi che la quota di reddito sottratta alla liquidazione in base alla disposizione richiamata deve essere determinata: 1) per Elisabetta Broganara in € 600 mensili fino a che il debitore non reperirà la nuova abitazione in locazione (in conseguenza della necessità di lasciare l'immobile rientrante nella liquidazione), rimettendo a successivo provvedimento (da adottare quando il debitore



avrà reperito la nuova abitazione) la determinazione della diversa e maggiore somma; 2) per Gianpaolo Brognara in € 1000 mensili fino a che il debitore non reperirà la nuova abitazione in locazione (in conseguenza della necessità di lasciare l'immobile rientrante nella liquidazione), rimettendo a successivo provvedimento (da adottare quando il debitore avrà reperito la nuova abitazione) la determinazione della diversa e maggiore somma;

considerato, quanto alla durata dell'apprensione delle quote di reddito futuro, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;

considerato a tal riguardo che: **1)** la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); **2)** anche l'apprensione di quote di reddito/pensione del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermato sotto il vigore della legge n. 3/12; **3)** ma il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata; **4)** ed infatti, l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19); **5)** la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più ermetica, dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; **6)** in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; **7)** ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; **8)** questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; **9)** ne consegue



che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni: **a)** la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; **b)** il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura; **c)** una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; **d)** conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito dei ricorrenti, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

considerato, quanto ai beni dei creditori, che: 1) il liquidatore dovrà verificare in concreto quali siano i beni di cui è antieconomica la liquidazione (incluse le autovetture); 2) il liquidatore dovrà stimare in concreto (e non con criteri astratti) il valore delle partecipazioni in società di capitale, per poi procedere alla relativa vendita secondo procedure competitive; 3) il liquidatore dovrà decidere tempestivamente se subentrare nelle procedure esecutive riguardanti i beni immobili, ai sensi dell'art. 274 comma 1 CCI, ovvero procedere autonomamente alla vendita degli stessi tramite procedure competitive (scelta, da compiere valutando le prospettive di realizzo e i costi sino ad ora maturati in relazione alle procedure esecutive); 4) i debitori possono essere autorizzati a detenere ed utilizzare gli immobili e le autovetture sino all'attuazione delle determinazioni del liquidatore, ma non oltre l'aggiudicazione dei beni a seguito di procedure competitive;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che i debitori possano essere autorizzati a continuare ad utilizzare gli autoveicoli indicati nel dispositivo, in quanto necessari per gli spostamenti (e considerato che, in caso contrario, gli stessi dovrebbero sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella loro disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità dei suddetti veicoli, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori);

considerato che nel dispositivo può essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12),



poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) **Brognara Elisabetta**, nata a Verona il giorno 9.11.1966, ivi residente in Via Pigna 6/A, C.F. BRGLBT66S49L781A e **Brognara Gianpaolo**, nato a Verona il 17.9.1969, ivi residente in Vicolo Rensi 6, c.f. BRGGPL69P17L781D;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Pier Paolo Lanni;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Matteo Ceschi;
- 4) In relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che i debitori potranno continuare a detenere ed utilizzare fino al momento della relativa aggiudicazione a terzi all'esito di procedure competitive e di cui viene ordinato il rilascio e la consegna a partire da tale momento: i) immobile sito in Verona Via Pigna 6, identificato al NCEU del Comune di Verona con il FG. 156 Mapp. 98 sub 102 graffato con mapp. 104 sub 27 (A/2), mapp. 104 sub 28 (C/2), mapp. 98 sub 24 (C/6) e mapp. 98 sub 25 (C/6); ii) autovettura Opel tg. DK614BV; b) autovettura targata ED102BA; iii) quota di $\frac{1}{2}$ dell'immobile sito in Verona Vicolo Rensi 6, identificato al NCEU del Comune di Verona al FG 9 (ora 162) Mapp. 153 sub 2 (A/2), Mapp. 154 sub 18 (C/6) e 154 sub 26 (C/2);
- 6) Dispone tra la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari e al PRA per i beni indicati nella precedente statuizione;
- 7) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di Elisabetta Brognara sino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 600,00 mensili (salva successiva rideterminazione), nonché il reddito di Gianpaolo Brognara sino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1000,00 (salva successiva rideterminazione), con obbligo di entrambi i ricorrenti di versare al



liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- 8) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura;
- 9) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;

- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza



rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC

Verona, 21/11/2023

Il Presidente Estensore

rif. nn. 58/2023- 59/2023 Liquidazione controllata CCI
Copia analogica estratta dal fascicolo telematico oggi 21/11/2023
irene armenio - funz. giud.



